

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti)

Visto l'articolo 117, comma IV, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 2 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore);

Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità);

Considerato quanto segue:

1. le modifiche all'articolo 1 rispondono all'esigenza di coinvolgere Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e altri Istituti di ricerca nelle attività del Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica;
2. la l.r. 11/1999 presenta un impianto procedurale che risente delle competenze fissate dallo Statuto regionale vigente dal 1970 al 2005 ed infatti il Consiglio regionale viene chiamato ad assolvere funzioni di tipo amministrativo e gestionale mediante l'approvazione di direttive (art. 2) che non sono in sintonia con l'attuale art. 11 dello Statuto vigente per il quale il Consiglio adotta, tra l'altro, gli atti di programmazione e di indirizzo e ne controlla l'attuazione;
3. in questa ottica di adeguamento al nuovo Statuto, la modifica della l.r. 11/1999 riconduce le procedure di programmazione inerenti questa materia alle nuove procedure previste dalla recente l.r. 2/2015;
4. viene istituito il rapporto annuale di analisi e rilevazione sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale così da mettere a disposizione dell'intera collettività regionale un'elaborazione scientifica sulla diffusione delle gravi forme di illegalità nella nostra Regione;
5. è introdotta una norma di coordinamento fra le attività del Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica con l'Osservatorio regionale della legalità istituito dalla recente l.r. 42/2015.

si approva la seguente legge

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 11/1999)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti) è così sostituita :

“b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate in collaborazione con l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con università o Istituti di ricerca”.

2. Alla fine della lettera c) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge”.

3. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le attività di cui al comma 2, sono promosse dalla Regione tramite iniziative assunte direttamente oppure attraverso IRPET, Università e Istituti di ricerca ovvero il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni e mediante la concessione di borse di studio. ”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 11/1999)

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della l.r. 11/1999 sono abrogati.

2. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale definisce annualmente con deliberazione le attività di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 11/1999)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1999 è così sostituito:

“1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno un rapporto sulle attività svolte in applicazione della presente legge, comprendente sia gli interventi diretti, quelli in collaborazione e quelli di sostegno a progetti esterni.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 11/1999)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“2. Il Centro ha sede presso la Giunta regionale e costituisce strumento di raccolta e di diffusione ai cittadini e alle istituzioni di ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità della presente

legge”.”

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 è inserito il seguente:

“2 bis. Il Centro, nell’ambito delle attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1, elabora un rapporto annuale di analisi e rilevazione sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale; il rapporto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.”.

Art. 5

(Modifica all’articolo 1 della l.r. 42/2015)

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità) sono aggiunte le seguenti parole: “ed al Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica di cui alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).”.